

COPIA

<b>Comune di Rieti</b>	<b>DELIBERAZIONE N. 156</b>
Provincia di Rieti	<input type="checkbox"/> Soggetta invio Capigruppo Consiliari



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011

L'anno **2022**, addì **06** del mese di **Ottobre** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Sinibaldi Daniele	Sindaco	Presente
Mestichelli Chiara	Vice Sindaco	Presente
Chiarinelli Claudia	Assessore	Presente
De Santis Oreste	Assessore	Assente
Nobili Fabio	Assessore	Presente
Palomba Giovanna	Assessore	Assente
Rosati Letizia	Assessore	Presente
Rositani Giovanni	Assessore	Presente
Sanesi Giuliano	Assessore	Presente
Sebastiani Andrea	Assessore	Presente

N. Presenti 8    N. Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott ssa Giosy Pierpaola Tomasello.  
Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Visto l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

*"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

*a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*

*b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recitano:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

*"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

*"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."*

Tenuto conto che questo ente avendo una popolazione superiore ai 5.000 abitanti è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

Visto l'art. 9, D.L. n. 113/2016, modificato dall'art. 1, c. 904, L. n. 145/2018, il quale prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 06/10/2022 relativa all'individuazione degli enti e delle società costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Rieti ed il perimetro di consolidamento dell'esercizio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 30/08/2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell'esercizio 2021 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 239, c. 1, lett. d-bis), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL che recita:

*"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:*

*(...) d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e*

*comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;"*

Visto l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) Schemi di bilancio consolidato e B) Relazione e nota integrativa;

Ricordato che ai sensi del vigente Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate e partecipate le Società/enti partecipanti devono tra l'altro:

- redigere bilanci di verifica periodici, con previsione assestate, riportanti i valori economici, finanziari e patrimoniali corredati da una relazione illustrativa sull'andamento della gestione della società che evidenzii eventuali scostamenti significativi rispetto al bilancio di previsione annuale;
- predisporre almeno un rapporto infrannuale approvato dal C.d.A. e relativo alla gestione del primo semestre da trasmettere al Comune entro il mese di Luglio in cui sono contenute le segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario e/o che richiedano interventi da parte del Comune;
- predisporre di un Budget annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune entro il 15 novembre di ogni anno e contenente:

il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con indicazione della spesa prevista nell'esercizio e delle modalità di copertura;

la previsione del risultato economico secondo una rappresentazione del bilancio a sezioni contrapposte con la specifica dei sottoconti, relazione dell'organo amministrativo di commento alla suddetta documentazione prodotta, etc;

un piano pluriennale di durata triennale articolato per singoli programmi mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento, le previsioni dei costi e ricavi inerenti almeno l'attività tipica di gestione;

- provvedere per gli altri adempimenti meglio evidenziati nel medesimo regolamento;

Rilevato altresì che le strutture preposte al controllo di efficacia del servizio sono ogni settore per ogni servizio gestito incaricate pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della predisposizione dei contratti di servizio, analisi piani industriali, predisposizione degli atti amministrativi propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio, verifica dello svolgimento del servizio e in generale di tutti gli adempimenti connessi al controllo di efficacia preventivo, concomitante e successivo;

Preso atto che persiste la discordanza debiti/crediti tra l'Ente e le partecipate e che i Settori competenti per la gestione dei servizi, dovranno procedere entro e non oltre i termini di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che pertanto l'elaborazione dei documenti allegati è stata effettuata con le informazioni a disposizione ed in base alle risultanze dell'Ente ribadendo comunque la necessità istruttoria, da concludersi entro e non oltre il corrente esercizio, sui rapporti di debito/credito con l'Ente unitamente ad altre partite relative ai rapporti convenzionali/contrattuali al fine di giungere all'esatta comprensione degli effetti sul bilancio dell'Ente e delle partecipate stesse ed alla conseguente adozione, a cura di ogni dirigente per i servizi gestiti e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, dei provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie segnalando gli esiti all'Amministrazione ed al Settore Finanziario per i controlli contabili;

Considerato che sulle risultanze contabili dell'Ente sarà acquisito il parere dell'Organo di Revisione del Comune di Rieti;

Ritenuto necessario adottare lo schema del Bilancio Consolidato 2021 unitamente alla relazione sulla gestione comprendente la Nota integrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio

### **PROPONE**

-di approvare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 del Comune di RIETI, composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, il quale risulta corredato della Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) quali parti integranti e sostanziali;

-di dare atto che ogni Dirigente, con riferimento ai servizi gestiti dovrà procedere con la massima tempestività, in base alle risultanze delle verifiche crediti/debiti, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie segnalando gli esiti all'Amministrazione ed al Settore Finanziario per i controlli contabili;

-di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;

-di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, ai competenti Settori comunali;

-di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;

DIRIGENTE DEL SETTORE III  
FINANZE E PATRIMONIO  
Dott.ssa Paola De Biaggio

COMUNE DI RIETI

M<sup>U</sup>  
ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE C.C.  
N° 156 DEL 06/10/2021

# BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Indice  
Conto Economico (All 11 - Conto ec)  
Stato Patrimoniale - Attivo (All 11 - SP-Attivo)  
Stato Patrimoniale - Passivo (All 11 - SP-Passivo)

**COMUNE DI RIETI**

**CONTO ECONOMICO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		2021	2020	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	28.588.915,52	28.880.395,67		
2	Proventi da fondi perequativi	5.924.397,29	5.393.844,26		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.382.355,98	20.660.055,36		
a	Proventi da trasferimenti correnti	14.837.387,15	20.408.279,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	544.968,83	251.776,26		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.470.919,87	12.385.704,30	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	526.554,49	235.678,87		
b	Ricavi della vendita di beni	1.092.541,40	1.077.045,59		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.851.823,98	11.072.979,84		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	21.440,35	1.833,07	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	381.899,67	455.404,24	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	12.148.857,33	7.671.867,52	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		76.918.786,01	75.449.104,42		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.901.579,91	3.674.505,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.834.865,84	19.923.666,20	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.041.977,28	781.929,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.934.567,44	4.713.677,79		
a	Trasferimenti correnti	4.676.898,07	4.592.068,92		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	18.994,95	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	238.674,42	121.608,87		
13	Personale	20.164.439,72	15.964.289,74	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.951.793,31	10.941.742,11	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	95.654,82	106.606,68	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.868.638,17	3.478.540,27	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	89.655,30	17.211,81	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.897.845,02	7.339.383,35	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	561.520,00	-84.595,42	B11	B11



**COMUNE DI RIETI**

**CONTO ECONOMICO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO		2021	2020	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
16	Accantonamenti per rischi	0,00	14.874,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.305.786,78	3.586.925,13	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.883.706,77	5.770.283,86	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>69.580.237,05</b>	<b>65.287.297,68</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>7.338.548,96</b>	<b>10.161.806,74</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
19	Proventi da partecipazioni	150.893,61	210,06	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	150.893,61	210,06		
20	Altri proventi finanziari	4.115,05	6.623,01	C16	C16
	Totale proventi finanziari	155.008,66	6.833,07	C16	C16
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.300.314,81	1.257.550,71	C17	C17
a	Interessi passivi	1.166.198,40	1.120.928,48		
b	Altri oneri finanziari	134.116,41	136.622,23		
	Totale oneri finanziari	1.300.314,81	1.257.550,71		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-1.145.306,15</b>	<b>-1.250.717,64</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	20.972,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-20.972,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	7.881.706,38	1.900.227,78	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	91.940,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.872.501,51	1.624.672,94	E20b	E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	173.612,94	E20c	E20c
e	Altri proventi straordinari	9.204,87	10.001,90		
	Totale proventi straordinari	7.881.706,38	1.900.227,78		
25	Oneri straordinari	4.573.647,43	820.187,95	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.573.647,43	422.283,06	E21b	E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	E21a	E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	397.904,89	E21d	E21d
	Totale oneri straordinari	4.573.647,43	820.187,95	E21d	E21d
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>3.308.058,95</b>	<b>1.080.039,83</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>9.480.329,76</b>	<b>9.991.128,93</b>		

**COMUNE DI RIETI**

**CONTO ECONOMICO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		CONTO ECONOMICO		2021	2020	referimento art.2425 cc	referimento DIM 26/4/95
26	Imposte			1.930.277,14	996.822,96	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)			7.550.052,62	8.994.305,97	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO			6.528.587,43	0,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI			1.021.465,19	0,00		

**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				164,36	1.415,11A		A
B) IMMOBILIZZAZIONI			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	164,36	1.415,11		
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	BI					BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			18.378,38	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'			6.000,00	7.200,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			72.909,12	59.487,92	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			55.839,00	46.614,37	BI4	BI4
5	Avviamento			0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			171.810,73	257.941,83	BI6	BI6
9	Altre			309.049,15	53.168,93	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>			<b>633.986,38</b>	<b>424.413,05</b>		
II	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>						
1	Beni demaniali			0,00	0,00		
1.1	Terreni			0,00	0,00		
1.2	Fabbricati			0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture			0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali			0,00	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)			120.641.914,07	117.872.599,15		
2.1	Terreni			12.477.558,90	7.581.032,96	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario			0,00	0,00		
2.2	Fabbricati			100.527.352,70	104.394.978,07		
a	di cui in leasing finanziario			0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari			2.754.759,30	2.091.117,92	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario			0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			413.430,11	587.517,45	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto			384.000,31	12.059,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware			13.420,00	283,08		
2.7	Mobili e arredi			147.353,50	177.343,86		
2.8	Infrastrutture			887.587,72	0,00		
2.99	Altri beni materiali			3.036.451,53	3.028.265,82		

**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	92.054.414,31	85.890.708,56	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>212.696.328,38</b>	<b>203.763.307,71</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	325.273,47	161.283,32	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	130.397,69	21.213,60	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	57.986,29	56.622,97	BIII1b	BIII1b
		136.889,49	83.446,75		
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	32.633,61	20.945,21	BIII2	BIII2
		0,00	0,00		
b	imprese controllate	14.741,22	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	17.892,39	20.945,21	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	3.098,74	3.098,74	BIII3	BIII3
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>361.005,82</b>	<b>185.327,27</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>213.691.320,58</b>	<b>204.373.048,03</b>		

**COMUNE DI RIJETI**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I	<u>Rimanenze</u>			1.412.951,65	896.891,07	Ci	Ci
<b>Totale rimanenze</b>				1.412.951,65	896.891,07		
II	<u>Crediti (2)</u>						
1	Crediti di natura tributaria			6.959.997,20	13.080.228,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi			6.733.515,69	12.845.303,43		
c	Crediti da Fondi perequativi			226.481,51	234.925,16		
2	Crediti per trasferimenti e contributi			22.168.866,34	16.204.720,76		
a	verso amministrazioni pubbliche			20.237.658,08	14.813.863,97		
b	imprese controllate			0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate			0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti			1.931.208,26	1.390.856,79		
3	Verso clienti ed utenti			31.557.270,94	26.901.187,73	CII1	CII1
4	Altri Crediti			8.736.785,79	8.980.287,04	CII5	CII5
a	verso l'erario			1.200.706,56	523.920,60		
b	per attività svolta per c/terzi			1.345.109,25	1.345.109,25		
c	altri			6.190.969,98	7.111.257,19		
<b>Totale crediti</b>				69.422.920,27	65.166.424,12		

**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - - ATTIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		
		2021	2020	referimento art.2424 cc
				DM 26/4/95
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
1	Partecipazioni	2.135,78	0,00	CIII1,2,3,4,5
2	Altri titoli	60.717,08	14.737,46	CIII6
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>62.852,86</b>	<b>14.737,46</b>	
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Conto di tesoreria	38.540.359,96	26.724.393,70	
a	Istituto tesoriere	31.713.671,66	26.724.393,70	CIV1a
b	presso Banca d'Italia	6.826.688,30	0,00	
2	Altri depositi bancari e postali	8.494.355,85	6.785.562,21	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	32.286,86	37.898,18	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	
	<b>Totale Disponibilità Liquide</b>	<b>47.067.002,67</b>	<b>33.547.854,09</b>	
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>117.965.727,45</b>	<b>99.625.906,74</b>	
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	184,22	1.853,24	D
2	Risconti attivi	102.698,02	67.679,56	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>102.882,24</b>	<b>69.532,80</b>	
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>331.760.094,63</b>	<b>304.069.902,68</b>	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.  
 (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.  
 (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
Patrimonio netto di gruppo							
I	Fondo di dotazione			55.901.309,78	0,00 AI		AI
II	Riserve			70.178.737,48	0,00		
b	da capitale			62.336.300,56	0,00 AII, AIII		AII, AIII
c	da permessi di costruire			3.121.698,90	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili			4.720.738,02	0,00		
f	altre riserve disponibili			0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio			6.528.587,43	0,00 AIX		AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti			-2.832.546,21	0,00 AVII		
V	Riserve negative per beni indisponibili			0,00	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>			<b>129.776.088,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>							
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			3.915.234,77	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			1.021.465,19	0,00		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>			<b>4.936.699,96</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>			<b>134.712.788,44</b>	<b>121.099.972,76</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
1	Per trattamento di quiescenza			4.889,43	41.023,65 B1		B1
2	Per imposte			1.020.815,31	44.713,80 B2		B2
3	Altri			9.571.881,05	15.117.240,02 B3		B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			0,00	0,00 B3		B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>			<b>10.597.585,79</b>	<b>15.202.977,47</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
				1.317.782,27	905.548,36 C		C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>			<b>1.317.782,27</b>	<b>905.548,36</b>		

**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

**STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)**

2021      2020      riferimento art.2424 cc      riferimento DM 26/4/95

**D) DEBITI (1)**

1	Debiti da finanziamento	102.313.240,67	97.214.952,13		
a	prestiti obbligazionari	19.763,15	0,00	D1 e D2	D1
b	vs/ altre amministrazioni pubbliche	11.541.800,95	3.942.021,26		
c	verso banche e tesoriere	42.031.624,42	42.936.771,37	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	48.720.052,15	50.336.159,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	32.944.314,94	37.470.648,17	D7	D6
3	Acconti	1.041.367,30	852.705,86	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.209.104,75	4.112.361,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	994.268,00	1.104.631,15		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	130.000,00	90.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	4.084.836,75	2.917.730,24		
5	Altri debiti	17.275.071,51	17.013.720,66	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.415.754,94	3.873.492,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	774.308,92	787.139,94		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	13.085.007,65	12.353.087,79		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>158.783.099,17</b>	<b>156.664.388,21</b>		

**E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I	Ratei passivi	0,00	11.543,54	E	E
II	Risconti passivi	26.348.838,96	10.185.472,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.368.504,04	5.388.871,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.223.856,35	4.798.905,99		
b	da altri soggetti	2.144.647,69	589.965,53		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.980.334,92	4.796.600,82		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>26.348.838,96</b>	<b>10.197.015,88</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>331.760.094,63</b>	<b>304.069.902,68</b>		



**COMUNE DI RIETI**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 2021**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		3.192.127,33	3.144.397,31		
2) Beni di terzi in uso		0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>3.192.127,33</b>	<b>3.144.397,31</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

ALLEGATO <sup>434</sup>..... ALLA DELIBERAZIONE <sup>G.C.</sup>.....  
N° ..... 156 ..... DEL 06/10/2022 .....



COMUNE  
DI RIETI

Relazione sulla gestione  
e  
Nota integrativa

BILANCIO CONSOLIDATO  
al 31/12/2021  
GRUPPO COMUNE DI RIETI

Allegato alla Delibera n. 156 del 06/10/2022

## Sommario

1. Normativa di riferimento.....	3
2. Bilancio consolidato.....	8
3. Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di consolidamento .....	10
3.1. Gruppo Amministrazione Pubblica .....	10
3.2. Area di consolidamento .....	13
4. Procedura, metodo e criteri di consolidamento.....	16
4.1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare.....	16
4.2. Eliminazione delle operazioni infragruppo ed elisione delle partecipazioni.....	16
4.3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi.....	20
4.4. Consolidamento dei bilanci.....	20
5. Schemi di Bilancio consolidato .....	22
6. Criteri di valutazione e principali risultati.....	23
7. Altre informazioni .....	25
8. Conclusioni.....	26

# 1. Normativa di riferimento


L'armonizzazione dei sistemi contabili ha l'obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Il processo di armonizzazione costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" successivamente modificato ed integrato.



Si richiama in particolare il comma 4 dell'art. 147-quater Controlli sulle società partecipate non quotate "I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." e l'art. 233-bis Il Bilancio consolidato.

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011) detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli Enti Territoriali, dei loro Enti ed Organismi Strumentali, sia per i conti del Settore Sanitario.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 2, c. 1 e c. 2, lett. h), della Legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.

Il provvedimento dispone che le Regioni, gli Enti Locali ed i loro Enti strumentali (Aziende, Società, Consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico - patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico - patrimoniale l'Ente Locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del Bilancio Consolidato del Comune di Rieti secondo il dettato del D.Lgs. n. 118/2011 e dei Principi Contabili applicati correlati.

Il Bilancio Consolidato trova fondamento legislativo nell'art. 11-bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...]

Come esplicitato, al Bilancio Consolidato va allegata una Relazione comprendente la “Nota Integrativa”, che ha il compito di indicare:

[...]”

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” ed “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
  - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
  - delle quote possedute, direttamente od indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
  - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria;
  - della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
  - della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
  - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale ed il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente:

- della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio ed - al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni - dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
- delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti od altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni" [...]<sup>1</sup>

In altri termini, il Bilancio Consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "Gruppo Amministrazione Pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo, redatto dalla capogruppo.

Gli Enti Territoriali sono tenuti all'approvazione del Bilancio Consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- obbligo in vigore dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, per tutti gli Enti, eccetto gli sperimentatori (che hanno dato già attuazione alla normativa) ed i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;
- redazione seguendo gli artt. dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 allegato al succitato Decreto;
- il Bilancio Consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente capogruppo con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il Bilancio Consolidato;
- il Bilancio Consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal Conto Economico Consolidato e dallo Stato Patrimoniale Consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa e la Relazione dell'Organo di Revisione.

---

<sup>1</sup> Sui risultati di bilancio degli ultimi tre anni, si fa presente che le pubbliche amministrazioni locali non sono obbligate ad effettuare l'accantonamento di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") qualora le proprie partecipate presentino nel 2020 un risultato di esercizio negativo. Inoltre, l'esercizio 2020 non deve essere computato nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, c. 5, TUSPP. In considerazione degli effetti economici originati dalla crisi epidemiologica da COVID-19 (anche) rispetto alle società a partecipazione pubblica, il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure") ha, infatti, previsto che l'esercizio 2020 (o meglio, in termini sostanziali, il risultato d'esercizio 2020) non venga preso in considerazione rispetto a due importanti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, collegate al riscontro di perdite gestionali da parte delle suddette società (c. 6 bis dell'art. 10 del Decreto citato).

La presente Relazione sulla Gestione Consolidata che comprende la Nota Integrativa, costituisce allegato al Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021 del Comune di Rieti ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 quale Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato.

Il presente documento andrà ad analizzare, sulla base delle informazioni fornite dalle partecipate, i risultati del gruppo "Comune di Rieti".



## 2. Bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo elaborato dall'Ente capogruppo esclusivamente sulla base dei bilanci consuntivi forniti dai soggetti componenti il Gruppo e le relative note integrative, che mette in evidenza, attraverso un'opportuna eliminazione e/o elisione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del Gruppo, le transazioni effettuate con soggetti esterni al Gruppo stesso.

Tale documento rappresenta in modo veritiero e corretto, sulla base delle informazioni acquisite, la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il Bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

È costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e della Relazione sulla gestione che comprende la Nota integrativa, predisposti secondo le disposizioni del "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato" (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) e gli schemi di cui Allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il suddetto principio definisce le fasi del processo per la redazione del Bilancio consolidato che possono essere riassunte come segue:

- a) individuazione dei soggetti da considerare per la predisposizione del Bilancio consolidato;
- b) comunicazione agli stessi:
  - dell'inclusione nel proprio Bilancio consolidato,
  - dell'elenco degli altri soggetti ricompresi nel Bilancio consolidato,
  - delle direttive necessarie per la sua predisposizione;
- c) raccolta delle informazioni;
- d) aggregazione dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento, apportando eventuali rettifiche atte a rendere uniformi i bilanci;
- e) eliminazione delle operazioni infragruppo;
- f) consolidamento dei bilanci.

In merito, si riferisce il persistere delle difficoltà nel reperimento dei dati e delle informazioni. Analoga difficoltà è emersa nell'applicazione del vigente regolamento delle attività di indirizzo e di controllo sulle società controllate e partecipate a seguito dell'assente ovvero parziale

riscontro delle stesse.

Il tutto come da corrispondenza agli atti che, parzialmente, si richiama:

- Nota prot. 33019 del 31/05/2022;
- Nota prot. 33026 del 31/05/2022;
- Nota prot. 33027 del 31/05/2022;
- Nota prot. 33039 del 31/05/2022;
- Nota prot. 33040 del 31/05/2022;

Si è proceduto, pertanto, con quanto a disposizione, ribadendo la necessità istruttoria di concludere sui rapporti di debito/credito dei componenti del gruppo con l'Ente, unitamente ad altre partite relative ai rapporti convenzionali/contrattuali, al fine di giungere all'esatta comprensione degli effetti sul bilancio dell'Ente e delle partecipate stesse.

Allo stato persistono discordanze riguardo debiti/crediti tra l'Ente e le partecipate. A tal fine, si ribadisce che i Settori competenti per la gestione dei servizi dovranno procedere entro e non oltre i termini di cui all'art. 11, c. 6, lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011.

Senza soluzione di continuità rispetto all'anno 2020 si è proceduto a sollecitare la verifica e l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Come già evidenziato, i riscontri ottenuti dalle compagini societarie interessate mostrano, ancora alla data contabile del 31/12/2021, disallineamenti ed a volte dati contrastanti con i documenti approvati dall'Amministrazione.

Per quanto qui interessa, il Bilancio Consolidato 2021, riguardo ai fattori di criticità, non offre aspetti di diversificazione con il Bilancio Consolidato 2020 (problematiche inerenti all'assenza di relazioni in merito allo svolgimento delle attività e/o dei servizi effettuati, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, c. 2 del vigente Regolamento Comunale delle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate e partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/06/2014).

Parimenti, non è stata registrata una discontinuità nella mancata riconciliazione (già evidenziata al 31.12.2020) debiti/crediti reciproci.

L'Ente (attraverso le note sopra richiamate) ha richiesto la documentazione necessaria per le verifiche delle partecipate e l'obbligatoria asseverazione dei crediti/debiti al 31.12.2021. Si segnala nuovamente, in questa sede, che sono emerse molteplici criticità sia con riferimento all'assenza di riscontro e/o riscontro incompleto, sia in merito alle discordanze delle risultanze crediti/debiti.

Di tali esiti è stata costantemente informata l'Amministrazione.

Per quanto sopra, nella redazione del presente documento sono stati presi a riferimento le risultanze contabili dell'Ente anche per gli enti/società ove non sia pervenuta la prescritta asseverazione da parte della partecipata o persista una discordanza con i dati contabili dell'Ente.

### 3. Gruppo Amministrazione Pubblica e Area di consolidamento

Al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato.

#### 3.1. Gruppo Amministrazione Pubblica

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. n. 118/2011.

La definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta od indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva né la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa - di conseguenza - già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

- 2) Gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica ed autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni.
  - 1) Gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, c. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto od indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni od esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti od aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

Ragione sociale	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione
Consorzio Sociale	Partecipazione diretta	62,00 %

- 2) Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni tipiche degli enti controllati.

Ragione sociale	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione
Consorzio Industriale del Lazio	Partecipazione diretta	1,47 %
Fondazione Flavio Vespasiano	Partecipazione diretta	25,00 %

In merito all'ente strumentale partecipato "Consorzio Industriale del Lazio" si rappresenta che lo stesso è nato dalla fusione dei cinque Consorzi Industriali, attivi sul territorio della Regione Lazio precedentemente, ovvero il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale ed il Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone.

L'atto di fusione è stato sottoscritto in data 1° dicembre 2021 a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 4 giugno 2022 con la quale sono stati approvati:

- a) il Progetto di fusione ex art. 2501-ter c.c. - Costituzione del Consorzio unico ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, corredato dall'elenco delle consistenze patrimoniali di ciascun consorzio industriale e dalla stima del capitale economico;
- b) lo Statuto del costituendo Consorzio unico;
- c) il Piano economico.

La quota di partecipazione del Comune di Rieti nel nuovo ente strumentale "Consorzio Industriale del Lazio" è pari all'1,47% come desumibile dalla tabella A, allegata allo statuto del consorzio stesso.

- 3) Le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) od i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

1) Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- 1) ha il possesso, diretto od indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- 2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni od esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Ragione sociale	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione
Azienda Servizi Municipalizzati S.p.A.	Partecipazione diretta	60,00 %
Società Gestione Acquedotti S.p.A. in liquidazione	Partecipazione diretta	51,00 %

Per le partecipazioni indirette si rinvia alla deliberazione di consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2021 ed in particolare all'allegato A.

Riguardo la Rieti Ambiente S.r.l. (inattiva), in questa sede si evidenzia che si sta riconsiderando l'ipotesi della messa in liquidazione.

Riguardo, invece, la ASM Energia S.r.l. in liquidazione, si da atto che in data 22.12.2020 si è proceduto con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, cui sono seguite le incombenze burocratiche finalizzate alla cancellazione dal Registro delle Imprese.

- 2) Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente od indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ragione sociale	Tipo di partecipazione	Quota di partecipazione
Acqua Pubblica Sabina S.p.A.	Partecipazione diretta	22,80 %
Polo Universitario Sabina Universitas S.c. per azioni	Partecipazione diretta	41,04 %

Il Gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il Bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Per l'Ente non ricorre la fattispecie.

### 3.2. Area di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere consolidati nei casi di:

Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'Ente.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del Bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA PER L'ENTE
Totale attivo patrimoniale	Euro 288.121.891,85	Euro 8.643.656,76
Patrimonio netto	Euro 122.914.801,82	Euro 3.687.444,05
Totale dei ricavi caratteristici	Euro 57.182.285,59	Euro 1.715.468,57

Si evidenzia che la SOGEA S.p.A. in liquidazione ha inviato una specifica comunicazione (prot. n. 57709 del 03/10/2022) in cui si allega il progetto di bilancio al 31.12.2021 licenziato dal liquidatore e che, in questa sede, viene utilizzato per le sole operazioni di valutazione della rilevanza ai fini del consolidamento. Ovviamente, ci si riserva, in quanto soci, di formulare nelle sedi a ciò deputate ogni osservazione o reprimenda su tale progetto di bilancio.

Inoltre, si evidenzia che, anche per quanto concerne il Consorzio Industriale del Lazio, il presente bilancio consolidato al 31.12.2021 è stato redatto utilizzando i dati contabili del progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 156 del 26.07.2022.

A mente dei dati analizzati, sono da considerare parametricamente irrilevanti: Fondazione Flavio Vespasiano, SOGEA S.p.A. in liquidazione e Polo Universitario Sabina Universitas S.c. per azioni.

In definitiva, i soggetti inclusi nel Bilancio consolidato dell'Ente sono i seguenti:

denominazione o ragione sociale	sede	capitale sociale
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	RIETI	2.800.000,00
CONSORZIO SOCIALE	RIETI	0,00
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	ROMA	3.507.125,00
ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	RIETI	4.000.000,00

Informazioni aggiuntive dei soggetti del Perimetro di consolidamento:

<b>denominazione o ragione sociale</b>	<b>partecipazione</b>	<b>quota di partecipazione</b>	<b>metodo di consolidamento</b>
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	DIRETTA	60%	integrale
CONSORZIO SOCIALE	DIRETTA	62%	integrale
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	DIRETTA	1,47%	proporzionale
ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	DIRETTA	22,80%	proporzionale



## 4. Procedura, metodo e criteri di consolidamento

Il processo di consolidamento vero e proprio inizia dopo aver individuato i soggetti da consolidare, aver comunicato loro l'inclusione e le direttive per rendere uniformi i bilanci ed aver raccolto tutte le informazioni necessarie; si articola nelle seguenti attività:

- 1) attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
- 2) eliminazione delle operazioni infragruppo;
- 3) identificazione delle quote di pertinenza di terzi;
- 4) consolidamento dei bilanci.

### 4.1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare

Nel rispetto delle istruzioni fornite, i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al Bilancio consolidato alla capogruppo.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al Bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate è, altresì, accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Vista l'armonizzazione tra i criteri di valutazione dell'allegato 4/3 (per Comune ed enti in contabilità finanziaria) e l'OIC (per enti e società in contabilità privatistica) si ritengono non rilevanti eventuali differenze di valutazione.

### 4.2. Eliminazione delle operazioni infragruppo ed elisione delle partecipazioni


Il Bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Il Bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni ed i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. Particolare attenzione va posta sulle partite "in transit" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del Bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo, ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi, è effettuata sulla base delle informazioni richieste dalla capogruppo e trasmesse dai componenti del gruppo.



La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico.

Altri interventi di rettifica hanno effetto, invece, sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, dall'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata, rispettivamente, con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

Le scritture di elisione e rettifica sono state effettuate sulla base:

- dei bilanci, degli schemi di bilancio e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richieste dall'Ente con note e Pec;
- dei chiarimenti pervenuti dai Dirigenti per i servizi gestiti, di cui si riportano parte degli estremi;
- della documentazione allegata al Rendiconto 2021 cui si rinvia.

Di seguito si riportano le scritture di rettifica ed elisione effettuate:

elisione operazioni infragruppo		stornare da ricavi ente o soc	stornare da ricavi comune	stornare da costi ente o soc	stornare da costi comune	stornare da crediti ente o soc	stornare da crediti comune	stornare da debiti ente o soc	stornare da debiti comune
bilancio	prospetto conto								
CONSORZIO SOCIALE	CE-A3a proventi da trasferimenti correnti	67.552,00							
COMUNE DI RIETI	CE-B12a trasferimenti correnti				67.552,00				
CONSORZIO SOCIALE	CE-B12a trasferimenti correnti			311.004,48					
COMUNE DI RIETI	CE-A3a proventi da trasferimenti correnti		311.004,48						
CONSORZIO SOCIALE	SP-ACI12a crediti da trasf V/amm. Pubbliche					408.125,84			
COMUNE DI RIETI	SP-PD5d Altri debiti, altri								408.125,84
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	CE-A4c ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	693,99							
COMUNE DI RIETI	CE-B12a trasferimenti correnti				693,99				
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	CE-A8 altri ricavi e proventi diversi	34,08							
COMUNE DI RIETI	CE-B11 utilizzo beni di terzi				34,08				
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	CE-A4c ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.779,08							
COMUNE DI RIETI	CE-B10 prestazioni di servizi				2.779,08				
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-ACI13 crediti v/clienti ed utenti					13.216,76			
COMUNE DI RIETI	SP-PD2 debiti v/fornitori								13.216,76
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-ACI14c Altri crediti, altri					2.499,01			
COMUNE DI RIETI	SP-PD4e debiti per trasferimenti,altri soggetti								2.499,01
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-PD5a Altri debiti tributari							10.196,54	
COMUNE DI RIETI	SP-ACI11b Altri crediti da tributi						10.196,54		
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	CE-A4c ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	13.166.743,79							
COMUNE DI RIETI	CE-B10 prestazioni di servizi				13.166.743,79				
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	CE-B11 utilizzo beni di terzi			42.762,63					
COMUNE DI RIETI	CE-A4a proventi dalla gestione dei beni		42.762,63						
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	CE-B10 prestazioni di servizi			20.464,00					
COMUNE DI RIETI	CE-A4c ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		20.464,00						
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	CE-B18 oneri diversi di gestione			65.904,00					
COMUNE DI RIETI	CE-A1 proventi da tributi		65.904,00						
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-AC Altri crediti, altri					4.037.456,03			
COMUNE DI RIETI	SP-PD2 debiti v/fornitori								4.037.456,03
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-PD5d Altri debiti, altri							213.813,52	
COMUNE DI RIETI	SP-ACI14c Altri crediti, altri						213.813,52		

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-PD5a Altri debiti tributari							17.480,77
COMUNE DI RIETI	SP-ACI1b Altri crediti da tributi						17.480,77	
ACQUA PUBBLICA SABINA	CE-A4c ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	109.483,71						
COMUNE DI RIETI	CE-B10 prestazioni di servizi				109.483,71			
ACQUA PUBBLICA SABINA	SP-ACI3 crediti v/clienti ed utenti					223.953,38		
COMUNE DI RIETI	SP-PD2 debiti v//fornitori							223.953,38

Si è proceduto, quindi, all'operazione di elisione delle partecipazioni della capogruppo nelle partecipate e la relativa quota di patrimonio netto.

Nel caso di consolidamento parziale, si elide nel patrimonio netto solo la quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal Comune, mentre nel caso di consolidamento integrale (con partecipazione totalitaria), si elide, invece, l'intero patrimonio netto. All'interno del patrimonio netto delle società consolidate non si tiene conto del risultato d'esercizio per il calcolo della differenza con il valore della partecipazione detenuta dal Comune.

La differenza di consolidamento è, quindi, il risultato della differenza tra il valore iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie della partecipazione iscritta nel bilancio della capogruppo ed il corrispondente valore della quota di patrimonio netto di ciascuna società consolidata. Se la differenza è positiva si avrà l'iscrizione ad avviamento od a riserva da consolidamento (ma in detrazione, se già esistente). La differenza negativa è iscritta a riserva da consolidamento.

Per quanto concerne le scritture di rettifica ed elisione del valore della partecipazione e della quota di patrimonio netto si è operato quanto segue:

ELISIONE PARTECIPAZIONI				
BILANCIO	VOCE PATRIMONIALE	DARE	DARE %	AVERE
CONSORZIO SOCIALE	SP-PAIV risultati economici di esercizi precedenti	5.829.479,94	3.614.277,57	0,00
COMUNE DI RIETI	SP-ABIV1d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
BILANCIO CONSOLIDATO	SP-PAlle altre riserve indisponibili			3.614.277,57
			3.614.277,57	3.614.277,57
BILANCIO	VOCE PATRIMONIALE	DARE	DARE %	AVERE
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-PAI- Fondo di dotazione	3.507.125,00	51.554,74	0,00
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-PAIib da capitale	1.884.420,00	27.700,97	0,00
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-PAIIf altre riserve disponibili	61.073.199,00	897.776,03	
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	SP-PAIV risultati economici di esercizi precedenti	37.728.684,00	554.611,65	0,00
COMUNE DI RIETI	SP-ABIV1d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
BILANCIO CONSOLIDATO	SP-PAlle altre riserve indisponibili			1.531.643,39
			1.531.643,39	1.531.643,39
BILANCIO	VOCE PATRIMONIALE	DARE	DARE %	AVERE
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-PAI- Fondo di dotazione	2.800.000,00	1.680.000,00	0,00
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-PAIib da capitale	1.289.364,00	773.618,40	0,00
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI	SP-PAIIf altre riserve disponibili	160.717,00	96.430,20	0,00
COMUNE DI RIETI	SP-ABIV1a imprese controllate	0,00	0,00	2.485.285,20
BILANCIO CONSOLIDATO	SP-PAlle altre riserve indisponibili			64.763,40

			2.550.048,60	2.550.048,60
BILANCIO	VOCE PATRIMONIALE	DARE	DARE %	AVERE
ACQUA PUBBLICA SABINA	SP-PAI- Fondo di dotazione	4.000.000,00	912.000,00	
ACQUA PUBBLICA SABINA	SP-PAIle altre riserve indisponibili	400.000,00	91.200,00	
ACQUA PUBBLICA SABINA	SP-PAIif altre riserve disponibili	405.816,00	92.526,05	
COMUNE DI RIETI	SP-ABIV1a imprese controllate			476.449,09
BILANCIO CONSOLIDATO	SP-PAIle altre riserve indisponibili			619.276,96
			1.095.726,05	1.095.726,05

#### 4.3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi

Nel Conto economico e nello Stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, nonché la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto (fondo di dotazione e riserve), distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto (fondo di dotazione e riserve) consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto (fondo di dotazione e riserve) avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale od in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto (fondo di dotazione e riserve), l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

Il patrimonio netto di terzi (fondo di dotazione e riserve) pari ad € 3.915.234,77 ed il risultato dell'esercizio di terzi pari ad € 1.021.465,19 derivano dal consolidamento integrale delle società Azienda Servizi Municipalizzati Spa (quota di terzi pari al 40%), oltre al Consorzio Sociale (quota di terzi pari al 38%).

#### 4.4. Consolidamento dei bilanci

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, opportunamente rettificati, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello Stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del Conto economico (ricavi e proventi, costi ed oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione

alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, in presenza di partecipazioni non totalitarie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale (fondo di dotazione e riserve) che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo.

A tal fine, alle voci del patrimonio netto (fondo di dotazione e riserve) ed al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati, con partecipazioni non totalitarie, si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.

Documentazione trasmessa dalle partecipate oggetto di consolidamento:

<b>denominazione o ragione sociale</b>	<b>bilancio riclassificato</b>	<b>dettaglio operazioni infragruppo</b>
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SPA	NO	NO
CONSORZIO SOCIALE	NO	NO
CONSORZIO INDUSTRIALE LAZIO	NO	NO
ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	NO	NO

## 5. Schemi di Bilancio consolidato

Si rinvia agli allegati alla presente relazione.

## 6. Criteri di valutazione e principali risultati

Gli schemi di Bilancio consolidato sono redatti ai sensi dell'allegato 11 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non specificatamente previsto nel predetto allegato, si fa rinvio agli artt. dal 2423 al 2435-bis (Disciplina del Bilancio di esercizio) del Codice civile ed ai principi contabili emanati dall'OIC.

I criteri di valutazione applicati alle poste iscritte nello Stato patrimoniale e nel Conto economico sono per l'Ente definiti nell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, mentre per i soggetti consolidati sono definiti dai principi contabili privatistici.

Per ogni altra informazione circa i criteri di valutazioni e per la composizione delle singole voci si rimanda alle singole note integrative dei soggetti consolidati.

### 6.1. Gestione Economica

Il conto economico è caratterizzato dall'insieme delle operazioni che hanno contribuito a determinare il risultato economico finale. In esso si distinguono componenti positivi e negativi ed ha forma scalare.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>Bilancio consolidato Anno 2021 (a)</b>	<b>Bilancio consolidato Anno 2020 (b)</b>	<b>Differenze (a-b)</b>
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	76.918.786	75.449.104	1.469.682
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	69.580.237	65.287.298	4.292.939
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>7.338.549</b>	<b>10.161.807</b>	<b>-2.823.258</b>
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.145.306	-1.250.718	105.411
<i>Proventi finanziari</i>	155.009	6.833	148.176
<i>Oneri finanziari</i>	1.300.315	1.257.551	42.764
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-20.972	0	-20.972
<i>Rivalutazioni</i>	0	0	0
<i>Svalutazioni</i>	20.972	0	20.972
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.308.059	1.080.040	2.228.019
<i>Proventi straordinari</i>	7.881.706	1.900.228	5.981.479
<i>Oneri straordinari</i>	4.573.647	820.188	3.753.459
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>9.480.330</b>	<b>9.991.129</b>	<b>-510.799</b>
Imposte	1.930.277	996.823	933.454
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi *)</b>	<b>7.550.053</b>	<b>8.994.306</b>	<b>-1.444.253</b>
<b>Risultato dell'esercizio di Gruppo</b>	<b>6.528.587</b>		
<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*)</b>	<b>1.021.465</b>		<b>0</b>



## 6.2. Gestione Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale definisce, da un lato il patrimonio, in termini di valore contabile, in un momento specifico della sua esistenza, dall'altro lato i diritti dei terzi che gravano sullo stesso. Si suddivide in due sezioni contrapposte:

- Attivo, comprendente: le immobilizzazioni, il magazzino, i crediti, le disponibilità liquide ed i ratei e risconti.

Si tratta di tutti gli investimenti per svolgere al meglio l'attività.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Bilancio consolidato Anno 2021 (a)	Bilancio consolidato Anno 2020 (b)	Differenze (a-b)
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>164</b>	<b>1.415</b>	<b>- 1.251</b>
Immobilizzazioni Immateriali	633.986	424.413	209.573
Immobilizzazioni Materiali	212.696.328	203.763.308	8.933.021
Immobilizzazioni Finanziarie	361.006	185.327	175.679
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>213.691.321</b>	<b>204.373.048</b>	<b>9.318.273</b>
Rimanenze	1.412.952	896.891	516.061
Crediti	69.422.920	65.166.424	4.256.496
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	62.853	14.737	48.115
Disponibilità liquide	47.067.003	33.547.854	13.519.149
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )</b>	<b>117.965.727</b>	<b>99.625.907</b>	<b>18.339.821</b>
<b>RATEI E RISCONTI ( D )</b>	<b>102.882</b>	<b>69.533</b>	<b>33.349</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>331.760.095</b>	<b>304.069.903</b>	<b>27.690.192</b>

- Passivo, comprendente: il capitale sociale (o fondo di dotazione), le riserve (estrapolando quelle negative per beni indisponibili, indicandole al di fuori delle riserve "algebricamente classiche"), il risultato d'esercizio, i risultati economici di esercizi precedenti, i fondi, i debiti ed i ratei e risconti.

Si tratta dei mezzi, propri o di terzi, necessari per finanziare gli investimenti in modo da svolgere al meglio la propria attività.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Bilancio consolidato Anno 2021 (a)	Bilancio consolidato Anno 2020 (b)	Differenze (a-b)
<b>PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>134.712.788</b>	<b>121.099.973</b>	<b>13.612.816</b>
<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>10.597.586</b>	<b>15.202.977</b>	<b>-4.605.391</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )</b>	<b>1.317.782</b>	<b>905.548</b>	<b>412.234</b>
<b>DEBITI ( D )</b>	<b>158.783.099</b>	<b>156.664.389</b>	<b>2.118.710</b>
<b>RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ( E )</b>	<b>26.348.839</b>	<b>10.197.016</b>	<b>16.151.823</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>331.760.095</b>	<b>304.069.903</b>	<b>27.690.192</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.192.127</b>	<b>3.144.397</b>	<b>47.730</b>

## 7. Altre informazioni

### Spese di personale

Tra i costi di gestione sono presenti le spese di personale che sono costituite dalla somma delle spese di personale impiegato nel Comune di Rieti e negli altri soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

### Informazioni relative agli amministratori ed ai sindaci o revisori

Gli amministratori ed i revisori dei conti del Comune di Rieti non svolgono le proprie funzioni anche negli altri componenti compresi nel Gruppo di consolidamento.

## 8. Conclusioni

Il Comune di Rieti ha iniziato con l'anno 2016 il percorso partecipativo che ha coinvolto le Società e gli Enti strumentali partecipati, indicati precedentemente nell'area di consolidamento.

I dati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'Ente Locale scaturiscono da scritture in partita doppia in modo conforme alle regole della contabilità economico-patrimoniale, così come previsto dalla normativa.

Questo ha consentito l'elaborazione di un documento di sintesi del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune che permette, sostanzialmente, di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo Comunale, in modo da rendere conto alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche.

L'Ente sta procedendo ad un'attenta verifica complessiva di tutte le Società ed Enti strumentali partecipati, al fine di avviare un percorso di controllo volto all'immediata e considerevole riduzione della spesa, nonché delle partecipazioni, stante anche la procedura di riequilibrio in corso di istruttoria.

Gli esiti della verifica e tutte le iniziative che sono state già attivate ed in corso di espletamento per un definitivo riordino di tutte le partecipazioni, saranno oggetto di apposito atto deliberativo da adottare entro i termini di legge.

Nel rispetto del principio della prudenza, nel 2019 era stato costituito nel Bilancio dell'Ente un congruo accantonamento rischi, stante anche l'obbligo di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura alla quota di partecipazione"; accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future precisando, come ampiamente chiarito dalla Giurisprudenza contabile, che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite od all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato.

Nel 2021 questo accorgimento ha ottenuto alcuni corollari a seguito dell'art. 10, comma 6, bis del Decreto Legge n. 77/2021.

In chiusura della presente relazione, si confermano difficoltà di interlocuzione e di reperimento dei dati, rilevando che, come statuito dalla Corte dei Conti, deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, è obbligo informativo dell'Ente illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate.

Pertanto, si rimarca che è d'obbligo concludere, nel più breve tempo possibile, le istruttorie relative a tutti gli enti strumentali e società controllate/partecipate, procedendo alla:

- definitiva eliminazione da parte degli enti strumentali e società controllate/partecipate di tutte le poste non riconosciute e non riconoscibili dall'Ente;
- verifica ed avvio di tutte le azioni di recupero di crediti dell'Ente;
- verifica in merito ai criteri di quantificazione dei Fondi svalutazione crediti e rischi ed accantonamenti presenti nei bilanci delle stesse controllate/partecipate;

- conclusione da parte dei dirigenti che gestiscono i servizi di tutti i procedimenti di compensazione con emissione dei necessari provvedimenti;
- sollecitazione agli enti strumentali e società controllate/partecipate con riferimento alla trasmissione dei bilanci infra-annuali e dello stato di attuazione dei contratti di servizio, in quanto strumenti indispensabili per l'Ente ai fini dell'attuazione del controllo;
- definizione ed esito delle contestazioni nei confronti degli enti strumentali e società controllate/partecipate;
- definizione maggiormente puntuale delle competenze interne all'Ente in materia di controllo degli enti strumentali e società controllate/partecipate e - di conseguenza - responsabilizzare maggiormente i dirigenti del Settori, con riferimento ai settori assegnatari di tutti i rapporti debiti/crediti, in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011.

Da ultimo, in merito all'analisi del bilancio consolidato del gruppo Comune di Rieti, si evidenzia per l'annualità 2021 un risultato d'esercizio positivo per € 6.528.587,43, attestandosi ad un risultato d'esercizio positivo, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, pari ad € 7.550.052,62.

Dall'analisi dei dati del conto economico del gruppo (comprensivo della quota di pertinenza di terzi), si evincono risultati d'esercizio positivi per il Comune di Rieti pari ad € 4.388.038,79, per ASM spa pari ad € 2.691.656,00 e per APS spa, proporzionalmente, pari ad € 635.454,47; di contro, si evincono risultati d'esercizio negativi per il Consorzio Sociale pari ad € 145.255,81 e per il Consorzio Industriale del Lazio, proporzionalmente, pari ad € 19.840,83.

Il presente documento "relazione sulla gestione" (che include la nota integrativa), allegato allo Stato patrimoniale consolidato ed al Conto economico consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio consolidato e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del settore;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli, legalmente espressi

### **D E L I B E R A**

1. di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
2. di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE III - Ragioneria**

**IL DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO  
2021 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa”;*

Comune di Rieti, lì 06/10/2022

**Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Paola De Biaggio**

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/10/2022 09:09:42

IMPRONTA: 32383830616339613064666162636133303637363732353436343730393334346664343066333963

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**SETTORE: FINANZIARIO**

**DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO**

**2021 - ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011**

✓ **PARERE DOVUTO:**

**1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.*

Comune di Rieti, lì 06/10/2022

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

**Dott.ssa Paola De Biaggio**

---

---



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE BIAGGIO PAOLA

CODICE FISCALE: TINIT-DBGPLA70D60E472U

DATA FIRMA: 06/10/2022 09:09:15

IMPRONTA: 3238383061633961306466661626361333036373637323534363437303933343466664343066333963

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to Sinibaldi Daniele



Il Segretario Generale  
f.to Dott ssa Giosy Pierpaola Tomasello

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**  
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 07/10/2022, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti

07/10/2022



L'addetto di segreteria  
f.to (Graziella Principessa)

---

Per copia conforme all'originale

Rieti

07/10/2022



L' addetto di Segreteria  
(Graziella Principessa)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PRINCIPESSA GRAZIELLA

CODICE FISCALE: TINIT-PRNG2L57T64G764L

DATA FIRMA: 07/10/2022 13:13:09

IMPRONTA: 36356262366131343239373733336233613637653938623538343366383363646630383366373534